



D.M. n. 37/2008. Qualificate le imprese installatrici e le prestazioni rese

A brogata la legge n. 46/1990, il capo V, Testo unico edilizia, e ampliato il campo di applicazione agli impianti di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Queste le novità introdotte dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. L'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*», in pratica aveva abrogato, cosiddetto Testo unico dell'edilizia, attraverso le disposizioni del Titolo V, parte II, sia la legge 5 marzo 1990, n. 46, «*Norme per la sicurezza degli impianti*», sia il relativo decreto attuativo rappresentato dal D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. Anche se l'intento di riformare, dopo una lunga attesa, e di integrare la normativa per la costruzione dell'impiantistica al servizio degli edifici con quella riguardante l'edilizia era stato accolto positivamente, da più parti ci sono state forti critiche sul nuovo testo ritenuto poco chiaro e non sempre migliorativo delle disposizioni esistenti. Quindi, ne era stata sospesa l'applicazione per ben sei anni, fino a quando il Governo è stato delegato ad adottare provvedimenti di riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici e una nuova disciplina per l'esecuzione delle verifiche che, però, è stata ulteriormente procrastinata, fino alla pubblicazione del D.M. n. 37/2008, in ragione anche dei forti contrasti emersi all'interno del gruppo di lavoro.

IMPIANTI


Abrogata la 46/1990: tutti i cambiamenti per le installazioni

● di **Andrea Gulinelli**, *consulente di impianti elettrici*



FIGURA 1

● Campo di applicazione del D.M. n. 37/2008



Con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37⁽¹⁾, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»⁽²⁾, sono state abrogate definitivamente la legge n. 46/1990⁽³⁾ e le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 447/1991.

Il provvedimento riveste importanza sotto l'aspetto della qualificazione delle imprese installatrici e ha fornito un contributo considerevole per quanto attiene la qualità e la certezza delle prestazioni rese ai committenti, anch'essi chiamati a un ruolo attivo nel mantenimento in sicurezza degli impianti.

È necessario illustrare le principali novità intervenute, specificatamente per gli impianti elettrici, tenendo conto anche del complesso e spesso intrecciato quadro legislativo successivo ai due provvedimenti fondamentali ai quali, fino a ora, si riferiva la materia.

Campo d'applicazione

La nuova regolamentazione si applica agli impianti di tutti gli edifici (indipendentemente dalla destinazione d'uso) e non più, quindi, ai soli edifici civili. La precedente normativa si applicava a tutti gli edifici solamente per gli impianti elettrici. Gli impianti che devono essere considerati sono quelli collocati all'interno e ubicati a valle del punto di

consegna della fornitura d'energia. Sono esclusi, quindi, impianti quali, per esempio, quelli d'illuminazione pubblica, quelli semaforici, le insegne e i cartelloni pubblicitari elettrificati ecc.

Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono compresi fra gli impianti elettrici (art. 1, comma 2, lettera a), mentre prima erano fatti rientrare nella categoria degli impianti di telecomunicazione ed elettronici. La conseguenza immediata è l'eliminazione dell'incongruenza che prevedeva l'applicazione della precedente normativa agli impianti di protezione per le scariche atmosferiche solamente per gli edifici civili, per cui, nei casi degli altri edifici, non era possibile produrre una dichiarazione di conformità⁽⁴⁾. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoprote-

1) Il testo è frutto dell'attività di un apposito gruppo di studio Impianti elettrici coordinato dal CEI e costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Ha concorso in maniera significativa il PROSIEL (Promozione Sicurezza Elettrica) partecipato dai normatori (CEI), dalle associazioni delle imprese installatrici Confartigianato, UNAE ecc. e dai consumatori, dagli ordini professionali interessati, dai distributori, da ANIE, da IMQ ecc.

2) In Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.

3) Per altro, il nuovo decreto nella parte introduttiva continua a fare riferimento alla legge n. 46/1990 relativamente agli artt. 8, «Finanziamento dell'attività di normazione tecnica» (riscritto praticamente per intero nell'art. 14), 14, «Verifiche» (argomento non trattato dal nuovo provvedimento) e 16, «Sanzioni» (ripreso con modifiche nel nuovo art. 15). Inoltre, compare un ulteriore richiamo sempre all'art. 8 all'interno del nuovo art. 14.

4) Infatti, la dichiarazione di conformità deve essere inviata all'ISPESL e all'ASL ai fini del conseguimento dell'omologazione dell'impianto, come previsto dal D.P.R. n. 462/2001. In questi casi occorre redigere una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi della legge n. 186/1968. Questo escamotage è previsto dalla guida CEI 0-14 riguardante gli adempimenti e la gestione delle verifiche periodiche di legge. Per quanto riguarda, poi, lo spostamento degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dalla lettera b) alla lettera a), si potrebbe porre il dubbio se un'impresa installatrice, già abilitata per la costruzione degli impianti elettrici, sia ora automaticamente abilitata per installare parafulmini e, viceversa, se un'impresa, a suo tempo abilitata solamente per l'installazione d'impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, possa installare impianti elettrici.



duzione di energia fino a 20 kW^[5] di potenza nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici (precisazioni contenute nell'art. 2 il quale fornisce le definizioni, fra cui quella di manutenzione ordinaria già formulata nell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 447/1991). In proposito, con il solo aggiornamento dei riferimenti normativi, è ribadito che, per gli impianti di sollevamento, resta l'obbligo (si veda anche art. 10, comma 3) di affidare, comunque, la manutenzione a un'impresa abilitata, come stabilito dall'art. 12, comma 2, lettera e), D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162^[6]. Nella *figura 1* è rappresentato il campo d'applicazione delle attività (nuovo impianto, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria) previste dal D.M. n. 37/2008.

Imprese abilitate e requisiti dei tecnici

L'abilitazione è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il re-

sponsabile tecnico, designato con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali. Tuttavia, una novità importante è l'obbligo, da parte del responsabile tecnico, di svolgere questa funzione per una sola impresa essendo la qualifica incompatibile con ogni altra attività continuativa. È stato ribadito l'obbligo del possesso, da parte dei responsabili tecnici delle imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni, degli stessi requisiti richiesti per i responsabili tecnici delle imprese installatrici abilitate (art. 3, comma 5); precisazione già intervenuta, per altro, con l'art. 5, D.P.R. n. 392/1994, per eliminare l'indeterminatezza/carenza contenuta nelle formulazioni dell'art. 3, legge n. 46/1990, e dell'art. 7, D.P.R. n. 447/1991.

Le competenti Commissioni provinciali per l'artigianato, oppure le Camere di Commercio, rilasciano alle imprese abilitate le certificazioni, sugli appositi modelli di cui al D.M. 11 giugno 1992, riguardanti i requisiti tecnico-professionali dell'impresa (modello A) e del responsabile tecnico (modello B). In tal senso, è opportuno ricordare che gli artt. 4, 5 e 15, commi 2 e 3, legge n. 46/1990, relativi all'accertamento dei

requisiti tecnico-professionali, al riconoscimento degli stessi e alla istituzione delle Commissioni permanenti, come pure gli artt. 3 (certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) e 7 (obbligo d'invio della dichiarazione di conformità alla Commissione provinciale), D.P.R. n. 447/1991, erano già stati abrogati dall'art. 7, D.P.R. n. 392/1994^[7], il quale aveva anche stabilito l'iter per il conseguimento dell'abilitazione^[8]. I titoli di studio e gli inquadramenti aziendali dei soggetti che possono ricoprire la funzione di responsabile tecnico dell'impresa ora sono, oltre alla laurea, il diploma, l'attestato professionale, la qualifica di operaio specializzato, già previsti dalla precedente normativa, anche lo status di titolare, di socio e di collaboratore familiare.

Mentre per i laureati continua a non essere richiesto alcun periodo d'inserimento lavorativo alle dirette dipendenze e l'operaio specializzato dipendente risulta qualificato ancora dopo tre anni di lavoro in un'impresa del settore (è precisata solamente l'esclusione del periodo con la qualifica di operaio qualificato), per i diplomati e per i possessori di un titolo o di un attestato professionale i periodi d'inserimento sono

5) Un esempio attuale di questi è costituito dagli impianti fotovoltaici del tipo con servizio di scambio di energia sul posto (Net Metering) con potenza installata minore o uguale a 20 kW (Guida CEI 82-25 e delibera dell'AEEG, 13 febbraio 2006, n. 28). Sull'applicabilità della legge n. 46/1990 agli impianti fotovoltaici si era già espresso affermativamente, con la lettera circolare (Sp/C/Doc/146/146 - impfot.ic.2) il Ministero dello Sviluppo economico, precisando che non vi rientravano solamente gli impianti connessi solo alla rete di distribuzione.

6) Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», il quale prescrive, a carico del proprietario, nella comunicazione di avviamento dell'impianto da trasmettere al comune competente per territorio o alla Provincia autonoma, di indicare anche il nominativo della ditta di manutenzione.

7) Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza».

8) D.P.R. n. 392/1994, art. 3, «Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese»

1. Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge (L. n. 46/1990 n.d.r.) che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle Commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla Camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al Testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle Commissioni provinciali e dalla Camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato».



elevati rispettivamente da uno a due anni e da due a quattro anni⁹⁾. La prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (ex art. 2, D.P.R. n. 447/1991), sotto forma di collaborazione tecnica continuativa maturata nell'ambito dell'impresa, è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato. Questo è esattamente quello che ha permesso al legislatore d'inserire i titolari, i soci e i familiari di un'impresa, con almeno sei anni di collaborazione¹⁰⁾, fra i soggetti che si possono considerare in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa a prescindere, quindi, dal possesso di un titolo di studio. Con la precedente legislazione si era determinata, infatti, una sorta di discriminazione nei confronti delle predette figure - rispetto all'operaio specializzato - le quali, per assumere l'incarico di responsabile tecnico della loro impresa o per l'avvio di un'altra, dovevano necessariamente munirsi di un diploma o di un attestato professionale. Per contro, secondo alcuni questa parificazione è criticabile perché potrebbe favorire abusi dovuti al fatto che fra i soci e i collaboratori familiari possono essere facilmente fatti rientrare figure aziendali prive di *know-how* tecnico.

Progettazione degli impianti

L'art. 5 ha riassunto il contenuto degli ex artt. 6, legge n. 46/1990, e 4, D.P.R. n. 447/1991. In futuro, esisteranno praticamente due tipi di progetto (art. 5, comma 1) per gli

impianti elettrici, ossia:

- redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste per i casi previsti dal comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), art. 5;
- redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice negli altri casi per i quali gli elaborati sono specificati al comma 2, art. 7.

In realtà, non è cambiato molto in quanto il progetto vero e proprio rimane quello indicato al primo punto. Rispetto a quanto previsto in precedenza circa le tipologie d'impianto che necessitavano del progetto, le variazioni che determinano l'obbligo di affidare il progetto a un professionista iscritto all'albo sono¹¹⁾:

- utenze dei servizi condominiali (esclusi gli ascensori) indipendentemente dalla potenza impegnata, mentre prima il progetto era necessario quando la potenza superava 6 kW. L'abolizione del limite della potenza appare a favore di un maggior rigore e certezza d'applicazione del disposto, eliminando le trascorse ambiguità e le dispute se la potenza da considerare doveva essere quella di una fornitura di energia elettrica maggiore di 6 kW, ovvero se si doveva considerare l'insieme delle potenze dei vari servizi condominiali. Senza contare che il riferimento al solo limite di potenza poteva indurre, erroneamente, a non considerare tipologie d'impianti e luoghi che, comunque, rendevano obbligatoria

la redazione del progetto¹²⁾;

- utenze domestiche di singole unità abitative per le quali, oltre al limite di 400 m² della superficie, è stato introdotto anche il limite della potenza impegnata maggiore di 6 kW. Questo sembra ragionevole dal momento che, anche in presenza di unità abitative di modesta ampiezza, sono sempre più frequenti le moderne applicazioni quali il condizionamento, la domotica ecc., qualche tempo fa prerogativa degli appartamenti di grande dimensione;
- utenze relative a immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi alimentate in bassa tensione per le quali, oltre al limite di 200 m² della superficie, è stato introdotto anche il limite della potenza impegnata maggiore di 6 kW. Anche in questo caso la riformata prescrizione ha colmato la lacuna derivante dal fatto che, se le utenze in questione avevano a disposizione una superficie minore di 200 m² e non erano alimentate dalla rete pubblica a tensione superiore a 1000 V (trasformazione in BT mediante propria cabina MT/BT), non era necessaria la progettazione per utenze in BT di qualsiasi potenza impegnata;
- gli impianti elettrici relativi a unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI¹³⁾, in caso di locali adibiti a uso medico¹⁴⁾ o per i quali sussista pericolo

9) Salvo che per gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (art. 1, comma 2, lettera d).

10) Riducibili a quattro per i casi riportati nella nota 9.

11) È ribadito, comunque, che è fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione.

12) Era il caso d'impianti elettrici anche con potenza minore di 6 kW ma che alimentavano:

- una centrale termica a gas > di 35 KW;

- classe compartimento antincendio (centrale termica a gasolio) ≥ 30;

- autorimessa condominiale con capienza > di 9 autoveicoli;

- edifici d'altezza di gronda > di 24 m;

- box con capienza > di 9 autoveicoli non affacciati su spazio a cielo libero.

13) Per esempio, piscine, campeggi di cui alla norma CEI 64-8/7, sezioni 702 e 708.

14) Norma CEI 64-8/7, sezione 710.



di esplosione^[15] o a maggior rischio di incendio^[16], sono comunque assoggettati all'obbligo della progettazione indipendentemente dalla potenza impegnata, mentre prima vigeva il limite di potenza maggiore o uguale a 1,5 kW;

- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche se il volume dell'edificio è superiore a 200 m³ a prescindere dall'altezza e dalla presenza d'impianti elettrici assoggettati a normativa specifica CEI.

Restano ancora esclusi dalla progettazione eseguita da un professionista iscritto all'albo le installazioni per apparecchi di usi domestici e gli impianti elettrici di cantiere^[17], come specificato all'art. 10. Il nuovo decreto si applica a questi ultimi impianti pur essendo generalmente installati all'esterno, relativamente agli adempimenti connessi con la dichiarazione di conformità.

Per i progetti per così dire del primo tipo, la documentazione da produrre deve essere almeno quella già prevista nell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 447/1991 (in generale quella dettagliata nella Guida CEI 0-2)^[18], con l'aggiunta della raccomandazione di porre particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti da impiegare negli impianti situati nei luoghi a maggiore rischio in caso d'incendio e a rischio di esplosione. Per la seconda tipologia di progetti è specificato, invece, che l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto

da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d'opera. Questo non costituisce di per sé una novità in quanto l'obbligo, da parte dell'impresa installatrice, di produrre almeno lo schema dell'impianto^[19] realizzato era già previsto nel contesto della redazione della dichiarazione di conformità. Obbligo che rimane confermato. Il progetto redatto dal professionista è depositato, dall'impresa installatrice, presso lo sportello unico^[20] per l'edilizia, del comune in cui deve essere realizzato l'impianto, nei termini previsti all'art. 11 (entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, comma 1). Allo stesso modo (comma 2, art. 11), deve essere effettuato il deposito, ma contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, per le opere di installazione e di ampliamento d'impianti connessi a interventi edili che necessitano del permesso a costruire o della denuncia d'inizio attività previste dal D.P.R. n. 380/2001.

Realizzazione e installazione

Il comma 3, art. 6, risolve finalmente la discrasia creatasi fra il dettato dell'art. 7, comma 2, legge n. 46/1990, che imponeva, correttamente, l'obbligo per tutti gli impianti del coordinamento dell'interruttore differenziale

con un impianto di terra, e del secondo capoverso del comma 8, art. 5, D.P.R. n. 447/1991, che considerava gli impianti esistenti adeguati anche in mancanza dell'impianto di terra. Da ora si considerano adeguati gli impianti elettrici antecedenti alla data del 13 marzo 1990 di entrata in vigore della legge n. 46/1990, solamente se installati all'interno di unità immobiliari a uso abitativo e se dotati di:

- sezionamento;
- protezione contro le sovracorrenti posta all'origine dell'impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

In passato, questi requisiti minimi di sicurezza erano estesi a tutti gli impianti ma, tenuto conto che in tutti i luoghi/ambienti dove si svolge attività di lavoro subordinato^[21], le quattro protezioni^[22] elencate dovevano e devono essere realizzate secondo le modalità suggerite dalla regola dell'arte (si veda, per *default*, l'applicazione delle norme CEI), la limitazione introdotta non restringe di molto, rispetto alla precedente normativa, l'area degli impianti che si potrebbe definire regolarizzabile. Infatti, non sono più regolarizzabili, rispetto ai requisiti minimi, solo gli impianti luce condominiali senza portineria e quelli al servizio di attività artigianali, commerciali e

15) Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) e Guida CEI 31-35.

16) Norma CEI 64-8/7, sezione 751.

17) Norma CEI 64-8/7, sezione 704 e Guida 64-17, 2000-2002.

18) Norma CEI 0-2, fascicolo 6578 - Anno 2002 - edizione seconda. Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. Questa guida ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti elettrici ed elettronici di tutte le tipologie, civili e industriali, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini. La guida soddisfa quanto previsto dalla normativa di legge sulla sicurezza degli impianti.

19) Si veda anche l'art. 4.2 e l'Allegato C alla Guida CEI 0-2 prima edizione 1996-11 con la variante VI 1999-01. Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati. La bozza della revisione di questa guida è in corso d'inchiesta pubblica da parte del CEI.

20) Art. 5, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

21) D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 577/1982 e legislazione connessa.

22) Sostanzialmente riconducibili alle quattro protezioni proposte dal D.P.R. n. 547/1955:

- artt. 275 e 276 (contatti diretti), Titolo VII, capo II, «Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione»;

- artt. 271 e 272 (contatti indiretti), Titolo VII, Capo I, «Protezione mediante collegamenti a terra»;

- artt. 285 e 286 (incendio e scoppio), Titolo VII, Capo III, «Protezione contro i sovraccarichi di corrente».



agricole senza lavoratori dipendenti.

È necessario sottolineare, invece, che la valutazione della sussistenza dei requisiti minimi presenta ampi margini discrezionali che potranno originare sanatorie a fronte di situazioni impiantistiche assai diverse e di vasta portata. Occorre tenere presente che, secondo PROSIEL^[23], le abitazioni con impianti non a norma potrebbero essere il 60% (corrispondente a 12 milioni di unità abitative) e questo sarebbe all'origine dei circa 45.000 incidenti domestici che si verificano ogni anno. Evidentemente, gli impianti in essere che non possono essere dichiarati rispondenti ai nuovi requisiti devono essere adeguati secondo la regola dell'arte e le imprese sono responsabili della corretta esecuzione; tuttavia, il nuovo provvedimento non fissa un termine entro il quale devono essere eseguiti i lavori^[24].

La dichiarazione di conformità

Poco o nulla cambia per quanto riguarda i contenuti essenziali e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (DC), di cui all'Allegato I al decreto, per la quale, però, con l'Allegato II è introdotto uno specifico modello per gli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici^[25].

In questo caso, la DC è firmata dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante dell'impresa. Mentre per le imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3, diversamente da quanto era stabilito nel modello allegato al D.M. 20 febbraio 1992, la DC ora deve es-

sere firmata, oltre che dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, anche dal responsabile tecnico della stessa. Rispetto ai modelli precedenti, sono due le novità significative:

- è obbligatorio specificare la potenza massima impegnabile (per evitare che un impianto dimensionato e realizzato per 3 kW possa, in futuro, essere utilizzato dall'utente con 6 kW di potenza);
- occorre indicare il nome del progettista. Se il progetto deve essere redatto a cura di un professionista deve essere indicato anche il numero di iscrizione all'albo.

Le DC emesse prima del 27 marzo 2008 devono essere rilasciate sul vecchio modulo; dal giorno dopo, invece, devono essere utilizzati i nuovi moduli. Il comma 6, art. 7, ha apportato la novità più rilevante, ossia l'introduzione della dichiarazione di rispondenza (DR) per tutti gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008, per i quali la DC non sia reperibile ovvero non sia mai stata prodotta. Si determinano, così, le seguenti tre possibilità:

- impianti costruiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/1990 - certificazione dei requisiti minimi di sicurezza mediante emissione della DR;
- impianti costruiti successivamente alla legge n. 46/1990 ma prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008 - la conformità alle norme di sicurezza degli impianti è certificata dalla DC ovvero, in difetto di questa, dalla DR;
- impianti costruiti dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008 - la certificazione di conformità al pro-

getto e a tutte le norme della regola dell'arte, comprese, quindi, quelle riguardanti la sicurezza, è prodotta solamente con la DC.

Appare evidente che, nella seconda fattispecie, si tratta di un vero e proprio condono al quale si auspica non ci sia un seguito qualora, dopo un po' di tempo, un'indagine evidenziasse ancora il perpetuarsi della mancata emissione della DC. Allo scopo di scoraggiare certificazioni facili di carattere meramente burocratico, il decreto ha richiesto che la DR sia redatta dopo un accertamento in sito delle reali condizioni in cui si trova l'impianto e che la stessa deve essere firmata da un professionista iscritto all'albo professionale, con almeno cinque anni di esperienza, per gli impianti i cui limiti dimensionali richiedono la stesura del progetto, lasciando, negli altri casi, la responsabilità di rendere la DR anche al responsabile tecnico di un'impresa installatrice abilitata, comunque in possesso di un'esperienza professionale nel settore dell'impiantistica elettrica ancora non inferiore a cinque anni.

Il decreto non ha precisato come deve essere redatta la DR e quali aspetti impiantistici deve riguardare l'accertamento in sito. Di questo aspetto particolare se ne sta occupando il gruppo di lavoro che ha in corso la revisione della Guida CEI 0-3^[26] e, quindi, anche la predisposizione di un apposito modello di DR per un utilizzo normalizzato da parte degli interessati.

23) Si veda, di PROSIEL, *l'indagine sulla sicurezza degli impianti elettrici in Italia - marzo 2008*.

24) È opportuno ricordare che, in base a quanto era previsto dall'art. 7, legge n. 46/1990, tutti gli impianti elettrici dovevano essere adeguati alla regola d'arte entro un termine che è stato oggetto di numerose proroghe. Infine, il termine di cui al comma 3, era stato differito al 31 dicembre 1996 dalla legge 5 gennaio 1996, n. 25. Lo stesso termine, limitatamente agli edifici civili, era stato differito al 31 dicembre 1998 dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. In particolare, gli impianti elettrici degli immobili scolastici dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 1999 in base a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, di conversione del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

25) Si veda l'art. 3, comma 5.

26) Si veda la nota 20.



Obblighi del committente o del proprietario

Al fine di rendere più stringente l'obbligo del rilascio della DC o della DR, il decreto ha responsabilizzato anche i committenti/proprietari degli impianti e le aziende erogatrici dei servizi (energia elettrica, gas ecc.). In particolare, dopo avere richiamato l'onere del proprietario di mantenere in sicurezza i suoi impianti attenendosi alle istruzioni d'uso e di manutenzione rilasciate dall'impresa installatrice, l'art. 8, comma 3, ha precisato che il committente/proprietario, entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura, consegna la DC all'azienda erogatrice del servizio, o la DR ai soggetti che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'immobile che sia già allacciato. Le aziende erogatrici dei servizi sono destinatarie, inoltre, della DC o della DR nei casi di aumento della potenza impegnata, a seguito di interventi sull'impianto, oppure, senza interventi sull'impianto ma in presenza di un incremento che determini il raggiungimento del livello di 6 kW.

Trascorso senza esito il termine di trenta giorni, dopo un congruo avviso all'utente interessato, l'azienda erogatrice deve sospendere la fornitura. L'art. 9 ha riformulato sostanzialmente l'art. 11, legge n. 46/1990, ribadendo che il rilascio dell'agibilità²⁷⁾ è subordinato all'acquisizione della DC.

Sia per il rifacimento sia per l'installazione di nuovi impianti, la DC deve essere depositata, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, presso lo Sportello unico

per l'edilizia del Comune sede dell'impianto. Questo stesso ufficio cura, poi, l'inoltro della DC alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa installatrice dell'impianto, per i previsti riscontri sui Registri delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonché per le eventuali contestazioni, notificazioni, sanzioni e altro ai sensi delle leggi vigenti.

Costituisce una novità l'obbligo di affiggere, presso l'edificio dove è eseguita l'installazione/trasformazione/ampliamento dell'impianto, un cartello informativo (art. 12) sul quale devono essere riportati i dati identificativi dell'impresa e, se è prevista la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto all'albo, il nominativo dello stesso.

Documentazione e sanzioni

Il proprietario dell'immobile è tenuto alla conservazione della DC o della DR nonché del libretto d'uso e manutenzione dell'impianto e, in caso di trasferimento (compravendita, donazione, permuta) e di locazione, deve consegnare questi documenti alla parte interessata. Il venditore o il locatore deve garantire all'acquirente o al soggetto, che a qualsiasi titolo utilizza l'immobile, la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza e, in tal senso, devono essere allegati agli atti la DC ovvero la DR. A quest'ultimo proposito, l'art. 13 ha specificato, però, che le parti sono libere di evitare la produzione dei docu-

menti sempre che questo risulti da «*espressi patti contrari*». Questa eccezione dovrebbe ricorrere solamente nei casi di trasferimento di immobili fatiscenti ed espressamente destinati a completa ristrutturazione edile e impiantistica da parte del compratore che, in tal senso, consapevolmente ne entra in possesso. Relativamente agli aspetti giuridici inerenti agli obblighi di documentazione e della clausola obbligatoria di garanzia del venditore, in applicazione dell'art. 13, si rimanda al parere emesso il 26 marzo 2008²⁸⁾ dall'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico e trasmesso all'Unione delle Camere di commercio. Le sanzioni amministrative e i provvedimenti disciplinari in materia di impiantistica erano contemplati, in precedenza, in tre disposizioni, all'art. 16, legge n. 46/1990, all'art. 10, D.P.R. n. 447/1991, e all'art. 4, comma 2, legge n. 25/1996. L'art. 15, nuovo provvedimento ministeriale, ha previsto sanzioni amministrative da 100 e 1.000 euro in caso di mancata produzione della DC, aggranciandole all'entità e alla complessità dell'impianto. Per le violazioni degli altri obblighi previsti dal decreto, le ammende variano da 1.000 a 10.000 euro, correlate alla gravità e alla pericolosità delle irregolarità riscontrate. All'irrogazione delle sanzioni provvederanno le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre prima la competenza era degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ●

27) L'art. 11 parlava di agibilità o di abitabilità. Questa semplificazione terminologica pare non abbia rilevanza sostanziale né sembra che sia venuta meno la funzione di controllo della conformità urbanistica del manufatto. È dovuta al D.P.R. n. 380/2001 il quale, agli artt. 24, 25 e 26, usa solo l'espressione "certificato di agibilità" per qualsiasi categoria di immobili.

28) Nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo economico 26 marzo 2006, «Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37».



LEGISLAZIONE

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

In Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del

nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare;

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;



- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
- b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
- c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
- d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di

autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

- f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3

Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificamente per quale lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare



l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4

Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non

inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5

Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;



- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferie/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6

Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all' allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non



installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8

Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste alla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10

Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la



denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12

Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Art. 14

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno

1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15

Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ●



Allegato I
(di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
n. comune (prov.) tel.
part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di n.
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1).....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: installato nei locali siti nel comune di
(prov.) via n. scala
piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2);
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il responsabile tecnico Il dichiarante
(timbro e firma) (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

**Legenda:**

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.



Allegato II
(di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto
 qualifica
 responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)
 operante nel settore con sede in via
 n. comune (prov.) tel.
 fax E-mail box@.....
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
 inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di (prov.)
 via n. scala piano interno
 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
 in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: industriale civile commerciale altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

Allegati facoltativi (8):

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante
 data
 (timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa

 (timbro e firma)

**Legenda:**

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche del sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.